Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

in Bologna: Cartelle fondiarie sorteggiate nella 150ª estrazione dei giorni 8, 9 e 10 febbraio 1943-XXI. — **S. A. F.lli Palli Caroni Deaglio, in Casalmonferrato:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni 8 febbraio 1943-XXI e seguenti. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con sede in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 27 FEBBRAIO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Sassari.

(505)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1820.

Esecuzione del Regio decreto-legge recante norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle scuole convitto professionali per infermiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana aspiranti all'ammissione al secondo anno di corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, devono presentare apposita domanda ad una scuola-convitto professionale per infermiere, entro il termine da essa fissato.

Alla domanda, oltre il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, le aspiranti devono unire la fotografia debitamente vidimata. Esse devono, inoltre, versare all'Amministrazione della scuola la tassa di ammissione di L. 50.

Art. 2.

Le aspiranti devono sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Le sessioni per gli esami predetti coincidono con quelle tenute annualmente dalle scuole-convitto professionali per infermiere.

Art. 3.

Alle aspiranti che abbiano superato l'esame di cui al precedente art. 2 le scuole-convitto professionali per infermiere rilasciano un certificato di ammissione al secondo anno di corso.

Per conseguire l'effettiva ammissione al corso l'aspirante non deve avere superati gli anni 40.

Art. 4.

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 100 — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1821.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio-convitto di Celana.

N. 1821. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto del Collegio-convitto di Celana, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 2 gennaio 1910, n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1822.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Paolo Boselli » di Torino ad accettare una donazione.

N. 1822. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Paolo Boselli » di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire tremilatrecento fatta da diversi oblatori allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata « Prof. Giuseppe Magri ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI

LEGGE 18 gennaio 1943-XXI, n. 45.

Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di milioni 1200.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 21 gennaio 1943-XXI, n. 46.

Pubblicazione nei giornali di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282, sono aggiunti i seguenti capoversi:

6°) sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727, 729 del Codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'art. 50 del Codice civile, e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di povertà;

7°) sono altresì anticipate dall'Erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'art. 120 del Codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli articoli 534 capoverso, 570 e 576 capoverso n. 4 dello stesso Codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato di povertà, e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del Codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1942-XXI.

Sostituzione di un membro a turno del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie nella valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che ha istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 3, 2° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, che ha integrato il numero dei componenti del detto Collegio peritale ai fini della applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, numero 108148, 7 novembre 1939-XVIII, n. 155757, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 0341, portanti nomine dei componenti del Collegio peritale anzidetto;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina quale membro a turno del Collegio peritale del nuovo titolare dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia;

Decreta:

L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, cav. dott. Antonio Longo, è nominato membro a turno del Collegio peritale per l'imposta di negoziazione pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Venezia, in sostituzione dell'ispettore compartimentale cav. uff. Antonio Manisco, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(682)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1943-XXI.
Disciplina del consumo dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;
Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1942-XX e 16 dicembre 1942-XXI recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;
Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina di detto consumo in relazione alle esigenze della Nazione in guerra;
Visti il parere e le proposte del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica presso il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno 1° marzo 1943-XXI, e fino a nuova disposizione, è fatto obbligo a tutti gli utenti di energia elettrica per uso industriale, comprese le aziende artigiane, di ridurre in ciascun periodo mensile il consumo di energia elettrica del 25 per cento rispetto al consumo del corrispondente periodo dell'anno 1941.
In caso di utenze iniziate successivamente al 1° gennaio 1941-XIX il consumo mensile di energia elettrica non dovrà superare il 75 per cento del consumo effettuato nel mese di ottobre 1941.

Art. 2.

Restano in vigore tutte le disposizioni dei decreti Ministeriali 31 marzo 1942-XX e 16 dicembre 1942-XXI in quanto non siano incompatibili con le norme del precedente articolo.

Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
TIENGO

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

(703)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 24 febbraio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n 11, recante l'aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

(701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 concernenti il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

In attesa che siano aggiornate le norme approvate con il decreto Ministeriale 22 luglio 1930;
Considerata l'opportunità di coordinare le disposizioni emanate con norme integrative, nonchè di precisare alcuni dati relativi ai gas e di ammettere al trasporto anche l'isobutano, l'acido solfidrico e l'etere metilvinilico;
Riconosciuta la necessità di autorizzare, per i gas liquefatti o disciolti sotto pressione per i quali è prescritta una pressione di prova non superiore a 30 Kg/cm², l'impiego anche di recipienti costruiti con lamiere di acciaio unite fra loro con saldature per fusione;
Riconosciuto che per certi gas liquefatti è preferibile che nei serbatoi di grandi dimensioni il passo d'uomo sia praticato sul mantello anzichè su uno dei fondi;
Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo quanto appresso:

PARTE PRIMA.

Le disposizioni contenute nelle seguenti Serie di norme integrative:
1ª Serie, emanata con Circolare 7 settembre 1933-XI, n. 19143;
2ª Serie, emanata con Circolare 16 maggio 1940-XVIII, n. 14870;
3ª Serie, emanata con Circolare 19 luglio 1940-XVIII, n. 20446;
vengono, alcune, comprese nella Parte seconda della presente Serie di norme integrative, altre, incorporate nel testo delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 22 luglio 1930 i cui articoli 11, 12, 13, 15, 23 e 31 risultano pertanto modificati come segue:

Pressioni di carica e grado di riempimento.

Art. 11.

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i recipienti destinati a contenere *gas compressi*, riferite alla temperatura di 15° C., sono le seguenti:

Gas d'acqua	Kg/cm.²	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio (gas ricco)	»	125
Ossigeno, azoto, aria, idrogeno, gas illuminante, protocarburo d'idrogeno (grisou, metano (1)), gas rari, ossido di carbonio, fluoruro di boro	Kg/cm.²	200

Il massimo riempimento ammesso per i *gas liquefatti* in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etilene	1 Kg.	per	litri	3,50	di capacità
Etano	1 »	»	»	3,30 »	»
Gas d'olio liquefatto e Gas Z (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non superi 26 Kg/cm²)	1 »	»	»	2,50 »	»
Propano	1 »	»	»	2,35 »	»
Propilene	1 »	»	»	2,25 »	»
Isobutano	1 »	»	»	2,05 »	»
Butano	1 »	»	»	1,92 »	»
Ammoniaca	1 »	»	»	1,88 »	»
Butadiene	1 »	»	»	1,85 »	»

(1) Il metano commerciale deve soddisfare alle condizioni di cui al decreto del Ministero delle corporazioni in data 25 ottobre 1941-XIX.

Metilammina, etilammina, acido cloridrioanidro	1 Kg.	per	litri	1,70	di	capacità
Etere metilico	1 »	»	»	1,65	»	»
Acido solfidrico, etere metilvinilico	1 »	»	»	1,50	»	»
Acetaldeide liquida .	1 »	»	»	1,42	»	»
Anidride carbonica, protossido d'azoto, T Gas (miscuglio di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione a 50° C. non superi 14 Kg/cm²)	1 »	»	»	1,34	»	»
Ossido di etilene . . .	1 »	»	»	1,30	»	»
Cloruro di vinile . . .	1 »	»	»	1,26	»	»
Cloruro di metile, cloruro di etile	1 »	»	»	1,25	»	»
Diclorodifluorometano (« Freon » o « F. 12 »)	1 »	»	»	0,89	»	»
Cloro, tetrossido di azoto, anidride solforosa	1 »	»	»	0,80	»	»
Bromuro di metile . .	1 »	»	»	0,70	»	»

La concentrazione massima ammessa per l'ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione è del 50 % in peso di ammoniaca ed il massimo riempimento ammesso in relazione alla capacità dei recipienti è:

a partire dal 30 % fino al 40 % in peso di ammoniaca: 1 Kg. di liquido per litri 1,25 di capacità;

a partire da oltre il 40 % fino al 50 % in peso di ammoniaca: 1 Kg. di liquido per litri 1,30 di capacità

N. B. — Il butano e il propano commerciali, per essere ammessi al trasporto, devono presentare, alla temperatura di 50° C., una tensione di vapore non superiore rispettivamente a 6 Kg./cm² e a 20 Kg./cm².

Pressioni di prova.

Art. 12.

Le pressioni alle quali devono essere effettuate le prove idrauliche dei recipienti, a seconda della loro destinazione, sono:

a) per i *gas compressi*, pari a una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso almeno di 5 Kg. per cm² superiore a quest'ultima;

b) per i *gas liquefatti o disciolti*, le seguenti:

Anidride carbonica, protossido di azoto, gas d'olio liquefatto (la cui pressione a 50° C. non superi quella dell'anidride carbonica). .	Kg./cm²	250
Etilene	» »	225
Acido cloridrico anidro, etano . .	» »	120
Acido solfidrico	» »	54
Gas Z (Gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non superi 26 Kg/cm.²)	» »	40
Propilene	» »	35
Ammoniaca, cloro, propano . . .	» »	30
Tetrossido di azoto, T gas (miscuglio di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione a 50° C. non superi 14 Kg/cm.²)	» »	22
Diclorodifluorometano (« Freon » o « F 12 »)	» »	17
Cloruro di metile, etere metilico .	» »	16
Metilammina	» »	14
Anidride solforosa, isobutano . . .	» »	12
Cloruro di vinile, butano	» »	11
Cloruro di etile, etilammina, ossido di etilene, butadiene, bromuro di metile, acetaldeide liquida, etere metilvinilico	» »	10
Ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione:		
a partire dal 30 % fino al 40 % in peso di ammoniaca.	Kg./cm²	8
a partire da oltre il 40 % fino a 50 % in peso di ammoniaca . .	» »	12

Accessori dei grandi serbatoi.

Art. 13.

Tutti i grandi serbatoi con giunzioni, o di diametro superiore a 800 mm. comunque costruiti, devono essere muniti almeno di un « passo d'uomo ». Se questo è praticato su uno dei fondi, esso deve avere chiusura autoclave.

Tutti i grandi serbatoi devono essere muniti di valvole di riempimento e di estrazione protette da cappellotto forato, provvedendo anche alla possibilità dell'espulsione dell'aria in occasione della prova idraulica.

Per i grandi serbatoi destinati a contenere ammoniaca o fluoruro di boro non devono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame che possono venire a contatto col gas.

Le valvole suddette devono essere lubrificate unicamente con una miscela di glicerina e grafite se i serbatoi sono destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali guarnizioni devono essere esclusivamente di fibra o di gomma indurita (ebanite).

Le valvole stesse devono essere munite di dispositivo di sicurezza tale da impedirne la spontanea apertura.

I passi d'uomo ed i cappellotti di protezione delle valvole devono poter essere piombati.

Art. 15.

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei grandi serbatoi, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra serbatoi destinati a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tale uopo, i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo I. — Idrogeno, ossido di carbonio, etano, metano, etere metilico, gas rari, gas d'acqua, gas illuminante, gas di olio, etilene, gas Z, propilene, propano, butano, isobutano, acido solfidrico, cloruro di metile, cloruro di etile, cloruro di vinile, ossido di etilene, butadiene, acetaldeide liquida, etere metilvinilico

Gruppo II. — Ossigeno, anidride carbonica, protossido di azoto, tetrossido di azoto, anidride solforosa, diclorodifluorometano (Freon), T gas, bromuro di metile.

Gruppo III. — Ammoniaca (anche disciolta in acqua sotto pressione), etilammina, metilammina.

Gruppo IV. — Cloro, acido cloridrico anidro, fluoruro di boro.

Gruppo V. — Azoto.

Gruppo VI. — Aria.

Nel seguente prospetto sono indicate le caratteristiche dei rispettivi raccordi:

	Genere della vite	Diametro e passo della vite (1)	Senso della filettatura
Gruppo I	maschia	40 × 2 M	sinistrorso
Gruppo II	»	35 × 2 M	destrorso
Gruppo III	»	60 × 3 M	sinistrorso
Gruppo IV	»	50 × 3 M	destrorso
Gruppo V	femmina	35 × 2 M	destrorso
Gruppo VI	maschia	30 × 2 M	destrorso

(1) Norme U. N. I.

Revisioni periodiche.

Art. 23.

La visita esterna ed interna deve essere effettuata ogni due anni; nella stessa occasione deve essere effettuata la prova idraulica per i recipienti destinati a contenere: cloro, tetrossido di azoto, acido cloridrico anidro, anidride solforosa, acido solfidrico, fluoruro di boro.

Per i recipienti destinati a contenere gas compressi o liquefatti diversi dai suddetti o ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione, la prova idraulica, a giudizio insindacabile dell'agente che esegue la visita esterna ed interna, potrà essere rimandata al termine di un secondo biennio, in occasione della successiva visita esterna ed interna.

Riempimento e manipolazione dei grandi serbatoi.

Art. 31.

I grandi serbatoi potranno essere riempiti con i gas, che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio, per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze; in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2 % in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2 % in volume di idrogeno.

Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le ditte dedite al riempimento presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.

Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti, che si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore.

I gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione in solventi diversi dall'acqua, devono essere preventivamente ben essiccati prima di procedere al riempimento dei recipienti destinati a contenerli.

I recipienti destinati a contenere i gas suddetti devono essere ben essiccati quando vengono riempiti per la prima volta e dopo ogni volta che essi sono stati sottoposti alla prova idraulica di revisione.

Spetta alle ditte produttrici dei gas suddetti l'approntamento delle attrezzature necessarie per l'essiccazione di cui sopra.

PARTE SECONDA

Per i gas liquefatti e disciolti sotto pressione, *per i quali è prevista una pressione di prova non superiore a 30 Kg/cm²*, ammessi al trasporto per ferrovia in recipienti di capacità superiore a 800 litri e montati su carri ferroviari o facenti parte di casse mobili corrispondenti alle prescrizioni F.S., è consentito che i recipienti stessi siano costruiti anche con lamiere di acciaio unite tra loro con saldature per fusione, subordinatamente però all'osservanza delle seguenti condizioni:

1°) I recipienti devono soddisfare a tutte le prescrizioni contenute nelle norme approvate con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 ed a quelle contenute nella Parte prima della presente Serie di norme integrative, in quanto non siano in contrasto con le seguenti.

2°) Le lamiere usate nella costruzione dei recipiente devono essere di qualità riconosciuta saldabile; il metallo d'apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio delle lamiere da collegare; per l'esecuzione delle saldature deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea. Il riconoscimento della saldabilità delle lamiere, della idoneità del metallo d'apporto e il riscontro dei certificati o documenti della idoneità della maestranza sarà fatto a cura dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a seconda che rispettivamente i carri e le casse mobili a cui i recipienti sono destinati devono essere inscritti nel parco F.S., o in quello di ferrovie concesse all'industria privata

3°) Lo spessore delle lamiere deve essere tale che sotto la pressione della prova idraulica di cui all'art. 12 modificato, riportato nella Parte prima della presente Serie di norme integrative, il cimento massimo unitario non sia superiore a 2/3 del rispettivo carico di snervamento.

4°) I recipienti destinati al trasporto di anidride solforosa devono essere provati alla pressione di 20 Kg/cm² anzichè alla pressione di 12 Kg/cm² indicata nel suddetto articolo 12 modificato.

5°) Le saldature devono essere fatte in modo che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minor spessore del giunto.

6°) Sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con smussi a V o a X e tali che, quand'anche le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessore diverso, nella sezione normale del giunto stesso le mezzerie delle due lamiere risultino coincidenti.

Nel caso di saldature con preparazione a V è prescritta la ripresa a rovescio; nel caso di saldature con preparazione a X è prescritta la ripresa al vertice dopo che è stata eseguita da una sola parte.

7°) Le saldature devono essere sottoposte a verifica diretta della loro resistenza nel modo qui sotto indicato:

a) *Verifica delle saldature longitudinali.* — Per tale verifica i recipienti dovranno essere presentati al collaudo dopo che in tutti siano state eseguite tutte le saldature longitudinali; ma prima che sia stato in essi praticato il foro per il passo d'uomo. Il collaudatore sceglierà, a suo esclusivo giudizio, uno dei recipienti così presentati e farà eseguire in esso il passo d'uomo in modo che una delle saldature longitudinali coincida con uno degli assi di simmetria del passo d'uomo. La parte asportata per eseguire il suddetto passo d'uomo servirà per ricavare le provette per la verifica delle saldature longitudinali.

Nel caso che la posizione prevista per il passo d'uomo non fosse tale da consentire questo procedimento, il collaudatore sceglierà, a suo esclusivo giudizio, uno qualunque degli anelli destinati alla costruzione dei serbatoi e le provette relative alla verifica della saldatura longitudinale dovranno essere ricavate dalla stessa estremità dell'anello prescelto dalla quale erano state precedentemente ricavate le provette di cui all'art. 18 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 22 luglio 1930. In tal caso, poichè per le suddette provette relative alla verifica della saldatura longitudinale occorre una zona della lunghezza di almeno 20 cm., in uno qualunque degli anelli destinati a costituire ogni serbatoio l'eccesso di lunghezza necessario per poter ricavare le provette di cui al suddetto art. 18 dovrà essere tenuto di almeno 20 centimetri.

Dalla parte tagliata con uno dei sopradetti procedimenti il collaudatore farà ricavare le seguenti provette in senso *ortogonale* al cordone di saldatura:

N. 1 provetta per prova di trazione;
N. 1 provetta per prova di piegamento;
N. 2 provette per prove di resilienza.

La provetta *per la prova di trazione* dovrà conservare integro il cordone di saldatura nella sua zona centrale; dovrà avere una sezione possibilmente quadrata; però la larghezza del tratto utile non dovrà essere inferiore a 1/3 dello spessore della lamiera, mentre la sua lunghezza dovrà essere uguale a 5 volte lo spessore. E' consentito il raddrizzamento delle due estremità.

Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento, riferito alle dimensioni della lamiera, dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso in cui la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione della prova idraulica. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

La provetta *per la prova di piegamento* dovrà conservare integro nella sua zona centrale il cordone esterno di saldatura e lo spessore della lamiera; dovrà avere larghezza uguale a due volte lo spessore stesso; i bordi della sua faccia convessa dovranno essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 dello spessore. La provetta dovrà potersi piegare ad «U» sottoponendo a tensione la sua faccia convessa, senza lesioni fino a raggiungere una luce libera interna non maggiore di 8 volte lo spessore della lamiera.

Le due provette *per la prova di resilienza* dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana dello spessore ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera. In una provetta detto intaglio dovrà risultare lungo la bisettrice della V o della X e nell'altra al confine tra il cordone di saldatura e il metallo base. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà dare un valore non inferiore al valore minimo occorrente per il metallo base.

b) *Verifica delle saldature trasversali.* — Per tale verifica i recipienti dovranno essere presentati al collaudo dopo che in tutti siano state eseguite tutte le saldature trasversali. Il collaudatore sceglierà, a suo esclusivo giudizio, uno di tali recipienti e per ogni diversa specie di giunto saldato in essi esistente - diversa cioè per qualità degli acciai collegati dalla saldatura - farà confezionare degli appositi provini saldando tra loro, testa a testa, due spezzoni delle lamiere costituenti il giunto. Detti spezzoni dovranno essere ricavati dalle medesime parti che precedentemente erano state asportate — per ricavarne le provette di cui all'art. 18 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 22

luglio 1930 — dagli stessi anelli e dallo stesso fondo interessanti i giunti ora scelti dal collaudatore per la verifica delle saldature trasversali.

La saldatura dei detti provini dovrà essere eseguita dallo stesso operaio che ha eseguito la saldatura da verificare, e dovrà essere usato lo stesso metallo d'apporto; nelle saldature elettriche ad arco, dovrà essere impiegata corrente avente le stesse caratteristiche e, nelle saldature ossiacetileniche, gas aventi le stesse caratteristiche: dovranno infine essere adottate le stesse modalità esecutive.

Dai suddetti provini saranno ricavate le seguenti provette in senso *ortogonale* al cordone di saldatura:

N. 1 provetta per prova di trazione;
N. 2 provette per prove di resilienza.

La provetta *per la prova di trazione* dovrà contenere nella sua parte centrale la zona apportata e nel tratto utile dovrà avere forma cilindrica di diametro pressochè uguale al più piccolo degli spessori delle lamiere costituenti il giunto e lunghezza non minore di 100 mm. Sottoposta la provetta a trazione, il limite di snervamento dovrà risultare non inferiore a 3/2 del cimento massimo unitario del recipiente nella zona e nel senso a cui corrisponde il provino dal quale la provetta è stata ricavata, calcolando detto cimento in base alla pressione della prova idraulica. Inoltre la rottura dovrà avvenire nettamente fuori della saldatura.

Le due provette *per la prova di resilienza* dovranno essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana del giunto ed avere l'intaglio nella stessa posizione indicata al comma *a*) per l'analoga prova sulla saldatura longitudinale. Sottoposte le provette alla prova di resilienza, questa dovrà dare un valore non inferiore al valore minimo occorrente per la lamiera di minore spessore.

In caso di risultato sfavorevole di una qualunque delle prove indicate ai punti *a*) e *b*) è ammessa la ripetizione sullo stesso recipiente, o su altro recipiente della stessa partita presentata al collaudo, di tutta la serie di prove meccaniche relativa alla specie di giunto saldato per la quale si è avuto il suddetto risultato sfavorevole.

Se in questa seconda serie di prove si ottiene risultato sfavorevole anche in una sola delle prove di cui trattasi, l'intera partita deve essere rifiutata e i singoli recipienti resi inservibili per l'uso a cui erano destinati.

c) *Ispezione delle saldature.* — All'atto della prova idraulica di ciascun recipiente dovranno essere ispezionate con particolare cura tutte le saldature.

Se si verificano trapelazioni d'acqua che denotino discontinuità nella materia, si dovrà asportare la parte difettosa per tutto lo spessore e rifare la saldatura.

8°) I recipienti di cui sopra possono essere costruiti soltanto da quelle ditte che siano state riconosciute idonee, al loro insindacabile giudizio, dall'Amministrazione F.S. o dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a seconda rispettivamente che trattisi di recipienti da montare su carri o su casse mobili che devono essere iscritti nel parco F.S. o in quello di Ferrovie concesse all'industria privata.

PARTE TERZA

In conseguenza delle norme emanate con la presente Circolare, vengono abrogate le seguenti Serie di norme integrative alle Norme approvate con decreto Ministeriale 22 luglio 1930:

1ª Serie emanata con circolare 7 settembre 1933-XI, n. 19143;

2ª Serie emanata con circolare 16 maggio 1940-XVIII, n. 14870;

3ª Serie emanata con circolare 19 luglio 1940-XVIII, n. 20446;

dato che, come è precisato nella Parte prima della presente Serie di norme integrative, le disposizioni in esse contenute sono comprese alcune, nella Parte prima della presente Serie di norme integrative, altre, nella Parte seconda di detta Serie o nella 18ª Serie di norme integrative al Regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, emanata con circolare 29 ottobre 1942-XXI, n. 6684, a seconda che rispettivamente riguardano recipienti di capacità maggiore di 800 litri, montati su carri ferroviari o facenti parte di casse mobili, o recipienti di capacità non maggiore di 800 litri, montati ugualmente su carri ferroviari o facenti parte di casse mobili.

Il Ministro: HOST VENTURI

(618)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 febbraio 1943-XXI - N. 39

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9025
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,925
Id. 3,50 % (1902)	84,225
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	88,075
Redimib. 3,50 % (1934)	77,825
Id. 5 % (1936)	94,175
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,625
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,40
Id. 5 % (1949)	92,85
Id. 5 % (15-2-50)	92,025
Id. 5 % (15-9-50)	92,025
Id. 5 % (15-4-51)	91,825

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Pesaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 12 febbraio 1943-XXI, l'avv. Antonio Santini è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

(687)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 12 febbraio 1943-XXI, il comm. dott. Giuseppe Covezzi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

(688)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle modalità di vendita di tutti i sottoprodotti ricavati dalla macinazione dei cereali e dalla lavorazione delle fave e dei piselli destinati all'alimentazione del bestiame.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha disposto a partire dal 1° marzo 1943-XXI, che tutti i sottoprodotti della macinazione dei cereali e della lavorazione delle fave e dei piselli destinabili all'alimentazione del bestiame, debbano essere venduti in sacchi sigillati ed etichettati a cura dei produttori i quali sono tenuti a garantire la genuinità della merce e l'assenza di sostanze nocive al bestiame.

Le etichette devono indicare il nome preciso della merce, la sua origine e il nome della ditta produttrice.

Il Ministro: PARESCHI

(702)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni di Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale e delle Amministrazioni da esso dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1942-XX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(698)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 27 posti di alunno d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, riflettente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1941-XIX col quale è stato bandito il concorso a 30 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza ed il successivo decreto Ministeriale 7 marzo 1942-XX col quale il numero dei posti del concorso stesso è stato ridotto a 27;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941-XIX modificato con decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 27 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Cognome e nome	Votazione		Votazione complessiva
	Prove scritte	Prove orali	
1. Sarnelli Renato	8,900	8	16,900
2. Maggini Ludovico	9,250	7,400	16,650
3. Bartolini Ovidio	8,100	8,250	16,350
4. Moretti Bruno	9	7,250	16,250
5. Spadoni Luigi	9	7,200	16,200
6. Miele Aniello	8,250	7,500	15,750
7. De Angelis Mario	9	6,400	15,400
8. Ghinolfi Renato	8,125	7,150	15,275
9. Ferraro Zaccaria	7,975	7,150	15,125
10. Bertacchi Ivo Elio	8,625	6,400	15,025
11. Citro Vincenzo	7,750	7,250	15
12. Vitale Raimondo	7,300	6,750	14,050
13. De Falco Vincenzo	8	6	14
14. Mosi Sergio	7,750	6,150	13,900
15. Valeriani Domenico	7,650	6,150	13,800
16. Messina Salvatore	7,650	6,100	13,750
17. Genovese Ettore	7,400	6,250	13,650
18. Cioffi Armando	7,250	6,150	13,400
19. Magliulo Costantino	7,250	6,100	13,350
20. Frassinesi Luciano	7	6,250	13,250
21. Boccardelli Wladimiro	7	6,100	13,100
22. Quintarelli Armando	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sottoindicato:

1. Sarnelli Renato
2. Maggini Ludovico
3. Bartolini Ovidio
4. Moretti Bruno
5. Spadoni Luigi
6. Miele Aniello
7. De Angelis Mario
8. Ghinolfi Renato
9. Ferraro Zaccaria
10. Bertacchi Ivo Elio
11. Citro Vincenzo
12. Vitale Raimondo
13. De Falco Vincenzo
14. Mosi Sergio
15. Valeriani Domenico
16. Messina Salvatore
17. Genovese Ettore
18. Cioffi Armando
19. Magliulo Costantino
20. Frassinesi Luciano
21. Boccardelli Wladimiro
22. Quintarelli Armando

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(632)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.